

serie "SEMPLIFICATO" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare la generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato il nome dell'emittente e relativo codice (cfr. Modello L campo 4).

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica o televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, a programmi di informazione radiofonici o televisivi. Per programmi di informazione si intendono sia quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, a norma di legge, sia quelli a carattere informativo, divulgativo, ecc. quali previsti dalle vigenti disposizioni.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.
04	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di messaggi pubblicitari: spot e citazioni, di cui al comma 1, lett. a), c), d), art. 12, D.M. 581/93.

05	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di promozioni diverse dagli spot, di cui al comma 1, lett. b), art. 12, D.M. 581/93.
06	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di "offerte fatte direttamente al pubblico", di cui all'art. 10, D.M. 581/93.
07	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di programmi sponsorizzati, di cui all'art. 2, D.M. 581/93.
08	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dall'emissione di pubblicità in qualunque forma (messaggi pubblicitari, promozioni, offerte al pubblico, sponsorizzazioni) raccolta direttamente dall'impresa, senza l'intermediazione di una concessionaria di pubblicità.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dalla raccolta pubblicitaria tramite concessionaria di pubblicità.
10	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dagli abbonamenti stipulati nel periodo di riferimento per l'emittente di cui al campo 4 nel caso in cui effettui trasmissioni a pagamento.
11	Vanno indicati, se l'emittente di cui al campo 4 è una emittente televisiva, gli altri ricavi, diversi dalle voci 08-09-10, derivati dalla cessione di spazi televisivi.

CODICE FISCALE (2):

[illegible]

PERIODO (3):

--	--	--	--	--	--

EMITTENTE (4):

CODICE (4):

Project Name	Project Number

cod.	descrizione	val.
01	ore di programmazione complessiva	01
02	- ore di informazione	02
03	- ore di pubblicità	03
04	ricavi per vendita diretta di pubblicità	08
05	ricavi per vendita di spazi pubblicitari tramite concessionario di pubblicità	09
06	ricavi da abbonamenti TV	10
07	altri ricavi per omittenza televisiva	11

Note:

DATA

FIRMA

serie "RIDOTTO" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente Quadro va compilato, per il periodo di riferimento, con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
4	Va indicato il nome dell'emittente e relativo codice (cfr. Modello L, campo 4).

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica o televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, a programmi di informazione radiofonici o televisivi. Per programmi di informazione si intendono sia quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, a norma di legge, sia quelli a carattere informativo, divulgativo, ecc. quali previsti dalle vigenti disposizioni.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dall'emissione di pubblicità in qualunque forma (messaggi pubblicitari, promozioni, offerte al pubblico, sponsorizzazioni) raccolta direttamente dall'impresa, senza l'intermediazione di una concessionaria di pubblicità.
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dalla raccolta pubblicitaria tramite concessionaria di pubblicità.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dagli abbonamenti stipulati nel periodo di riferimento per l'emittente di cui al campo 4 nel caso in cui effettui trasmissioni a pagamento
07	Vanno indicati, se l'emittente di cui al campo 4 è una emittente televisiva, gli altri ricavi, diversi dalle voci 04-05-06, derivati dalla cessione di spazi televisivi.

serie "RIDOTTO"

S

SOGGETTO SEGNALANTE (1):

FOIA b (7)(C), (D) - Exemption from disclosure of information that is withheld from the public under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552(b)(7)(C), (D).

CODICE FISCALE (2):

[illegible]

BILANCIO AL 31/12/

--	--	--	--	--	--

Modello S - Dati contabili economici delle imprese di produzione e/o distribuzione di programmi o delle agenzie di stampa

01	Valore della produzione	01
----	-------------------------	----

02	ricavi delle vendite e delle prestazioni (= 03 + 04)	02
03	- ricavi per produzione e/o distribuzione di programmi o di agenzia di stampa	03
04	- ricavi per attività diversa dalla produzione e/o distribuzione di programmi o di agenzia di stampa	04

05	Costi della produzione		05
----	-------------------------------	--	----

serie "RIDOTTO"

S

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "S"

Il presente modello va compilato avendo riguardo al contenuto del conto economico redatto secondo lo schema, previsto dall'art. 2425 codice civile. Nel caso in cui il "soggetto segnalante" svolga unitamente ad "attività di produzione e/o distribuzione di programmi" oppure di "agenzie di stampa", altre attività, le voci "Valore della produzione", "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "Costi della produzione" del presente modello si riferiscono all'attività dell'impresa nel suo complesso e pertanto sono rilevate direttamente dal bilancio di esercizio.

La voce 03 afferisce esclusivamente alla attività tipica mentre la voce 04 a tutte le altre attività. I dati non direttamente rilevabili dalla contabilità aziendale vanno comunque forniti anche se stimati.

I soggetti che, per loro natura, non sono tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi codicistici devono attenersi, nella definizione dei valori quantitativi delle singole voci ai medesimi criteri previsti per le società obbligate (società di capitali).

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato l'esercizio di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va riportato il totale "A". Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c..
02	Va riportato l'importo di cui alla voce A/1) dell'art. 2425 c.c.. L'importo corrisponde alla somma delle voci 03 e 04.
03	Vanno indicati i ricavi da vendite e prestazioni proprie della "attività tipica". Nel caso di impresa che svolga solo tale tipo di attività l'importo coincide con quello riportato alla voce 02.
04	Vanno indicati i ricavi derivanti da attività diversa da quella tipica.

05

Va riportato il totale "B". Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c..

Avvertenza

In caso di esercizio congiunto di altre attività oltre quella di produzione, distribuzione di programmi e agenzie di stampa per ognuna di esse vanno compilati i pertinenti modelli, rispettivamente per ogni ramo di azienda tenendo presente, tuttavia, di non indicare nuovamente le voci "Valore della produzione", "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "Costi della produzione" che si riferiscono all'attività dell'impresa nel suo complesso e che pertanto vanno indicati una sola volta.

2. Posizioni dominanti

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2000

Avvio dell'istruttoria Stream/Telepiù (Deliberazione n. 3/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 gennaio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'articolo 2 della sopra citata legge istitutiva concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visto l'esposto inoltrato in data 4 marzo 1999 dalla società Stream s.p.a., nel quale si sottopongono all'esame dell'Autorità talune fattispecie che, ad avviso della società stessa, determinerebbero la costituzione di una posizione dominante da parte di Telepiù s.p.a. nel mercato della *pay-Tv*, in violazione del comma 1 del sopra citato articolo 2 della legge istitutiva, evidenziando a tali fini, tra l'altro, alcune pratiche commerciali messe in atto da Telepiù, quali la stipula di contratti di esclusiva con produttori cinematografici e società calcistiche, che tenderebbero a creare un effetto di blocco del mercato attraverso la creazione di barriere all'entrata;

Vista la nota n. 14669/A99/NA del 29 settembre 1999, con la quale, ai fini di un possibile avvio di istruttoria, è stato chiesto alla società Stream s.p.a. di comunicare il proprio eventuale interesse a produrre integrazioni o variazioni alle argomentazioni sviluppate nel sopra citato esposto, anche in considerazione della sopravvenuta legge 29 marzo 1999, n. 78;

Vista la nota integrativa trasmessa dalla società Stream s.p.a. in data 13 dicembre 1999, con la quale, asserito l'incremento della posizione dominante da parte di Telepiù nel mercato della *pay-Tv* a seguito della stipula di ulteriori contratti di esclusiva con società calcistiche, si richiede l'apertura dell'istruttoria onde accertare l'infrazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 249/1997;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per accertare l'eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della legge n. 249/1997 ed in particolare del comma 1, all'avvio di una istruttoria nel rispetto delle disposizioni previste dal succitato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del commissario Dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità avvia l'istruttoria finalizzata all'accertamento della eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante della società Telepiù s.p.a. nel mercato della *pay-Tv*, vietata ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 249/1997.

2. Al dott. Giuseppe Corasaniti è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

3. La partecipazione al procedimento dei soggetti interessati è disciplinata dalle disposizioni del richiamato regolamento.

4. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 gennaio 2000

Il Commissario relatore
Antonio Pilati

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999

Avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti (Deliberazione n. 309/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'articolo 2 della sopra citata legge istitutiva concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

Considerate le attività finora svolte in relazione all'attuazione del citato articolo 2, anche relativamente alle previsioni di cui al comma 9 dell'articolo stesso;

Ritenuto di procedere, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle predette attività, all'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore della comunicazione televisiva, anche con riferimento al momento dell'entrata in vigore della menzionata legge n.249/1997;

Ritenuto a tali fini di avviare una istruttoria nel rispetto delle disposizioni previste dal richiamato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA**Articolo unico*****Avvio della istruttoria***

1. L'Autorità avvia l'istruttoria finalizzata all'accertamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge n. 249/1997, della eventuale effettiva sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore televisivo sulla base delle valutazioni di cui in premessa.

2. Alla dott.ssa Emilia Visco è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

3. Per la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati si applicano le disposizioni previste dal richiamato regolamento.

4. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 2 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000

Proroga del termine del procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con delibera n. 309/99 (Deliberazione n. 207/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'articolo 2 della sopra citata legge istitutiva concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Considerati gli elementi istruttori emersi nel corso del sopra citato procedimento;

Vista la proposta motivata presentata dal responsabile del procedimento e tenuto conto del numero dei soggetti partecipanti al procedimento in applicazione dell'articolo 5 del regolamento sopra menzionato, la complessità dei relativi interventi e correlate memorie presentate, nonché la conseguente necessità di ulteriori approfondimenti da realizzarsi, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dello stesso regolamento;

Ritenuto che debba procedersi ad una serie di ulteriori approfondimenti ed adempimenti connessi all'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore della comunicazione televisiva;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

*Articolo unico**Proroga del termine del procedimento*

1. L'Autorità proroga il termine del procedimento, avviato con la delibera n. 309/99, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del regolamento indicato in premessa, al fine di esperire ulteriori approfondimenti secondo le diverse modalità previste e con soggetti in grado di fornire elementi utili al completamento delle attività procedurali.

2. Il procedimento si conclude entro il 13 giugno 2000.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 del menzionato articolo 4, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web www.agcom.it.

Napoli, 29 marzo 2000

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 17 maggio 2000

Chiusura dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti (Deliberazione n. 283/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 16 maggio 2000, in particolare nella prosecuzione del 17 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visti in particolare gli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera n. 309/99 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 207/00/CONS di proroga del termine del procedimento suindicato;

Considerata la relazione finale presentata dal responsabile del procedimento;

Vista la proposta di chiusura dell'istruttoria presentata dal predetto responsabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento in premessa citato;

Udita la relazione del Commissario Dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento indicato in premessa dichiara conclusa l'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ex articolo 2, comma 9 della legge 249/97.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento stesso.

3. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui al precedente comma è perentoriamente fissato in dieci giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie.

La presente delibera è notificata, unitamente alle risultanze istruttorie e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web *www.agcom.it*.

Napoli, 17 maggio 2000

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 1° giugno 2000

Fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti (Deliberazione n. 315/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 1° giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto in particolare l'articolo 2 della sopracitata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera n. 309/99 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 207/00/CONS di proroga del termine del procedimento suindicato;

Vista la delibera n. 283/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Considerata la necessità di fissare la data dell'audizione conclusiva ai sensi dell'articolo 16 del menzionato regolamento;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA*Articolo unico*

1. L'Autorità fissa la data dell'audizione conclusiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento indicato in premessa, per il giorno 6 giugno 2000, alle ore 15,00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato regolamento, nel corso dell'audizione conclusiva, sono sentiti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne facciano motivata richiesta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web *www.agcom.it*.

Roma, 1° giugno 2000

d'ordine del Presidente
Il Commissario relatore:
Paola Maria Manacorda

DELIBERAZIONE 13 giugno 2000

Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97 (Deliberazione n. 365/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 13 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

Vista la propria delibera del 2 dicembre 1999, n. 309/99, di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la propria delibera del 29 marzo 2000, n. 297/00/CONS, recante proroga del termine del procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con delibera n. 309/99;

Vista la propria delibera del 17 maggio 2000, n. 283/00/CONS che dispone la chiusura dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la propria delibera del 1° giugno 2000, n. 315/00/CONS, di fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. IL PROCEDIMENTO

- 1.1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO
- 1.2. LE AUDIZIONI DELLE PARTI
- 1.3. L'ACCESSO AI DOCUMENTI

2. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

- 2.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- 2.2. L'INDAGINE AC NIELSEN SUL MERCATO TELEVISIVO 1997
- 2.3. GLI ELEMENTI EMERSI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA
 - 2.3.1. *I pareri dei consulenti esterni*
 - 2.3.2. *Informativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*
 - 2.3.3. *Relazione del nucleo della Guardia di finanza*

3. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

- 3.1. LE AUDIZIONI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA
 - 3.1.1. *RAI*
 - 3.1.2. *RTI*
 - 3.1.3. *PUBLITALIA 80*
 - 3.1.4. *TV Internazionale e BETA Television*
 - 3.1.5. *TBS (Television Broadcasting System)*
 - 3.1.6. *FONO VI.PI.*
 - 3.1.7. *Coordinamento AER-ANTI-CORALLO*

3.1.8. UPA (Utenti Pubblicità Associati)**3.1.9. Assocomunicazione****3.2. L'AUDIZIONE CONCLUSIVA****4. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE****4.1. I LIMITI STABILITI ALL'ART. 2, COMMA 8, LETT. A) DELLA LEGGE****4.1.1. Modalità di calcolo delle quote di mercato****4.2. LA VERIFICA DELL'EVENTUALE SVILUPPO SPONTANEO DELLE IMPRESE****4.3. L'EVENTUALE LESIONE O RIDUZIONE DELLA CONCORRENZA E DEL PLURALISMO****4.3.1. Lesione o riduzione della concorrenza****4.3.1.1. Sul mercato rilevante****4.3.1.2. Sui mercati collegati****4.3.2. Lesione o riduzione del pluralismo****4.3.2.1. Il principio pluralistico****4.3.2.2. Il pluralismo interno****4.3.2.3. Il pluralismo esterno****4.3.2.4. Gli indizi relativi al pluralismo****1. Il procedimento****1.1 Le fasi del procedimento**

In data 28 luglio 1998 l'Autorità ha affidato un incarico alla società di consulenza AC Nielsen per la raccolta dei dati relativi alle risorse finanziarie delle imprese televisive nel 1997. Il rapporto finale è stato trasmesso all'Autorità il 31 maggio 1999. In data 2 dicembre 1999, facendo seguito a tale fase preistruttoria, l'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria per l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore della comunicazione televisiva ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997 (di seguito: "Legge"). Ai sensi del comma 9 del citato art. 2 l'istruttoria ha provveduto ad accertare, nei confronti di RAI, RTI, SIPRA e PUBLITALIA 80, i seguenti punti:

1. l'eventuale superamento dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2, comma 8, lett. a), della Legge;

2. se tale superamento abbia avuto luogo tramite concentrazioni od intese oppure tramite sviluppo spontaneo delle imprese;

3. se tale superamento, qualora intervenuto tramite sviluppo spontaneo, abbia leso o ridotto la concorrenza ed il pluralismo.

1.2 Le audizioni delle parti

Il Dipartimento vigilanza e controllo (di seguito: "Dipartimento"), incaricato dello svolgimento delle attività preparatorie ed istruttorie finalizzate ai fini del presente procedimento, conformemente al regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni adottato dall'Autorità con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99 (di seguito "Regolamento"), ha notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria a RAI, RTI, SIPRA e PUBLITALIA 80 e ha avviato una serie di audizioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento, sono stati sentiti i soggetti a cui è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria che ne hanno fatto richiesta (RAI in data 24 febbraio 2000, RTI in data 16 marzo 2000, e PUBLITALIA 80 in data 17 marzo 2000), i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, che ne abbiano fatto motivata richiesta [TBS (Television Broadcasting System) in data 1° marzo 2000, TV Internazionale e BETA Television in data 23 marzo 2000, FONO VI.PI. in data 1° marzo 2000, Coordinamento AER-ANTI-CORALLO in data 27 marzo 2000]